



## COMUNE DI PORTO AZZURRO Provincia di Livorno

### ORDINANZA N. 61 DELL' 11.08.2015

**OGGETTO:** Manifestazione denominata “Notte Azzurra” del giorno 20.08.2015- Divieto di vendita per asporto e consumo di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e/o in lattina.

#### IL SINDACO

**Premesso** che nell’ambito del programma delle manifestazioni, che questa amministrazione intende promuovere per la corrente stagione turistica, è previsto l’evento denominato “Notte Azzurra” che interesserà tutto il paese di Porto Azzurro con numerosi punti musica il giorno 20 agosto;

**Considerato** che in occasione della suddetta manifestazione è previsto un considerevole afflusso di spettatori provenienti da tutta l’Isola d’Elba;

**Valutata** la necessità di adottare tutte le idonee misure a tutela e garanzia della pubblica incolumità, della sicurezza e dell’ordine pubblico, anche allo scopo di prevenire potenziali situazioni di pericolo;

**Ritenuto** pertanto di dover provvedere ad evitare il possibile verificarsi di disordini che potrebbero degenerare in risse, lancio di oggetti con conseguente possibilità di danno e pericolo per persone e cose;

**Rilevato** a tal fine che consentire in occasione dell’evento suddetto la vendita di bevande in contenitori di vetro e/o in lattina da parte degli operatori del settore commerciale e della somministrazione ubicati a Porto Azzurro, compresa la Loc.Mola, e il consumo stesso possano creare pericolo e dare vita a disordini vari con risse e lancio di tali oggetti;

**Informati** della problematica i diretti operatori interessati;

**Visto** l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Tenuto conto** dell’eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

**Precisato** che del presente provvedimento è stata data preventiva comunicazione alla Prefettura, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;

**Visto** l’articolo 689 del Codice Penale che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici;

## ORDINA

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'articolo 689 del Codice Penale, copia informatica per consultazione

- 1) Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o in lattina da parte degli esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati a Porto Azzurro, Loc.Mola, dalle ore 13.00 del giorno 20 agosto 2015 e fino alle ore 8.00 del giorno successivo;
- 2) Il divieto di vendita anche in forma ambulante di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o in lattina;
- 3) Il divieto di consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o in lattina comunque acquisiti negli stessi tempi e luoghi di cui sopra;
- 4) L'obbligo per i titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali e simili, di esporre, in modo ben visibile, all'ingresso degli esercizi stessi appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dal presente provvedimento;

## DISPONE

- Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 15 (quindici) e, al fine di renderlo noto alla cittadinanza e agli operatori, che ne venga data ampia pubblicità, anche mediante organi di stampa e di informazione;
- Che copia del presente atto venga trasmessa alla Prefettura di Livorno, al Comando della Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Porto Azzurro e al Commissariato Della Polizia di Stato di Portoferraio;


L'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento diviene obbligatoria con decorrenza immediata, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto con la presente Ordinanza.

## INFORMA

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammessi ricorso giurisdizionale al Tar della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art.13, commi 6 -bis e 6-bis 1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO  
Luca SIMONI  
*Luca Simoni*